



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Determinazione N. 805 / 2016

Responsabile del procedimento: PIZZATO MASSIMO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA “COSTRUZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA 20 KV IN CAVO SOTTERRANEO DA C.P. BIBIONE A CAB. CONDOMINIO APRILIA IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - PRATICA ENEL VE-1499 “ DITTA ENEL DISTRIBUZIONE SPA (ID. 900)

Il dirigente

Visti:

- i. la L.R. n. 24 del 6 settembre 1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”;
- ii. l’art. 31 della L.R. n. 27 del 13 settembre 2001 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001”, in particolare:
 - a) il co. 1, che reca “Ai fini dell’esercizio della delega alle Province [...] in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV nella legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 [...] al Presidente della Giunta regionale è sostituito il Presidente della provincia e all’ufficio regionale del genio civile è sostituito il competente ufficio della provincia”;
 - b) il co. 5, che precisa che “ai fini dell’esercizio della delega di cui al co. 1, le autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio delle linee e degli impianti elettrici [...] sono rilasciate anche ai fini della tutela paesaggistica”;
- iii. la L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, in particolare l’art. 45-sexies di delega delle competenze regionali in materia di paesaggio alle province inserite nell’elenco degli enti idonei;
- iv. il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, in particolare l’art. 146 che definisce il procedimento relativo alle autorizzazioni paesaggistiche (di seguito D.Lgs. 42/2004);
- v. il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 di approvazione degli enti idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, tra cui risulta la Provincia di Venezia;

visti:

- i. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’art. 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- ii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;
- iii. il decreto n. 2015/2 del 27/02/2015 del Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Venezia nella competenza del Presidente della Provincia, relativo all’attribuzione dell’incarico di direzione del Servizio “Pianificazione Territoriale e Urbanistica” all’ing. Andrea Menin;

considerato che l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, numero 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 numero 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, numero 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

considerato che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

premesso che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito L. 241/1990), detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della L. 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione n. 15 del 25/02/2014 la Giunta provinciale ha approvato l’aggiornamento dell’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:

- a. il Servizio pianificazione territoriale e urbanistica come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- b. l'urb. Massimo Pizzato come responsabile del procedimento;
- c. il termine di 105 giorni per la conclusione del procedimento;

vista l'istanza acquisita in data 23/02/2016 al prot. 15326, con la quale l'ENEL Distribuzione Spa ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per la modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico per la "costruzione di una linea elettrica 20 kV in cavo sotterraneo da C.P. Bibione a cab. Condominio Aprilia in Comune di San Michele al Tagliamento - pratica Enel Ve-1499";

dato atto che il Responsabile del Procedimento, l'urb. Massimo Pizzato, con nota del 04/03/2016 n. prot. c.m. 19365, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento;

verificato che la domanda è completa della documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005;

rilevato che le opere da realizzare ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza:

- del DM 9 aprile 1963 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra la foce del Tagliamento, il canale Lugugnana, il ponte girevole e la conca di navigazione" pubblicato sulla G.Uff. n.157 del 14/06/1963 e pertanto soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, art. 136;
- del DM 27/11/1975 "Zona di valle Grande e valle Vallesina in località Bibione" pubblicato sulla G.Uff. n.7 del 09/01/1976;
- di "territori coperti da foreste e da boschi" e pertanto soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, art. 142 c. 1, lett. g);

preso atto che il responsabile del procedimento ha fatto proprio l'esito della relazione tecnica illustrativa redatta in data 03/03/2016 dal collaboratore all'istruttoria, arch. Mario Fletzer dipendente presso il Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, esprimendo, in ottemperanza all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e, compatibilmente con l'esigenza di conservazione dei valori paesaggistici protetti dal vincolo, parere favorevole all'intervento in oggetto;

considerato che la relazione tecnica illustrativa, congiuntamente alla proposta di provvedimento, sono stati trasmessi alla competente Soprintendenza con nota n. 19365 del 04/03/2016, che l'ha ricevuta in data 04/03/2016;

vista la nota della Soprintendenza del 16/03/2016 prot. 6009, acquisita al prot. c.m. 23002, con cui ha espresso un parere favorevole all'intervento proposto;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 22 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

determina

- 1) di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica a ENEL Distribuzione Spa, per quanto concerne il vincolo relativo al bene paesaggistico individuato, per i lavori di "costruzione linea elettrica 20 kV in cavo sotterraneo da C.P. Bibione a cab. Condominio Aprilia in Comune di San Michele al Tagliamento - pratica Enel Ve-1499" ;
- 2) che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e non dà titolo alcuno all'esecuzione degli interventi;
- 3) che sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché ulteriori provvedimenti autorizzatori, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento;
- 4) che la presente autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed e' valida cinque anni a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non dipenda da circostanze imputabili all'interessato, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 83 del 31 maggio 2014. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
- 5) di inviare la presente autorizzazione a:
 - a) ENEL Distribuzione Spa;
 - b) Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di VE-BL-PD-TV;
- 6) che copia degli elaborati previsti dal progetto, unitamente alla relazione tecnica illustrativa, siano conservati in unica copia agli atti dell'ufficio - Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente